



Allegato B) alla raccolta n. 2958

STATUTO DELLA FONDAZIONE

**"FONDAZIONE ALESSIO MARACCHIA"**

**ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE \*\*** È costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE ALESSIO MARACCHIA", fondata per volontà della signora Emma Patri, nata a Caccamo (PA) il 13 aprile 1930 e deceduta in Palermo il 15 luglio 2020.

**ARTICOLO 2 - SEDE \*\*** La Fondazione ha la propria sede legale in Foligno (PG), alla Località Ponte Santa Lucia n. 3, ed una sede operativa secondaria in Palermo, alla via Galileo Galilei n. 9.

**ARTICOLO 3 - DURATA \*\*** La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

**ARTICOLO 4 - SCOPO \*\*** La fondazione denominata "FONDAZIONE ALESSIO MARACCHIA" ha per scopo la cura delle malattie oftalmiche in età pediatrica, attraverso anche la creazione di uno o più centri specializzati e lo svolgimento di attività volte a favorire la didattica e l'apprendimento per bambini con patologie oftalmiche, con particolare attenzione per il glaucoma infantile.

La fondazione non ha scopo di lucro.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, sulla base delle priorità indicate dagli organi sociali e delle proprie disponibilità finanziarie, potrà svolgere con l'impiego dei propri immobili e delle proprie rendite, le seguenti attività:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti o in detenzione;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico;

e) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

f) istituire e/o erogare borse di studio;

g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle attività istituzionali.

Le forme e le modalità attraverso le quali la Fondazione persegue le proprie finalità sono determinate e disciplinate dal Consiglio di Amministrazione, che promuove all'uopo ogni possibile iniziativa intesa a conseguirle.

In ogni caso la Fondazione può, nei limiti consentiti dalla legge, svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale,

nonchè tutte le attività accessorie per natura e direttamente strumentali a quelle statutarie in quanto ad esso integrative.

**ARTICOLO 5 - FONDO DI DOTAZIONE \*\*** Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione.

IL FONDO DI DOTAZIONE è costituito:

1) dal conferimento di tutti i beni mobili ed immobili devoluti a titolo ereditario dalla signora Patri Emma secondo le volontà di cui al testamento olografo del 9 novembre 2019, pubblicato con verbale a rogito notaio Luigi Russo di Perugia del 29 luglio 2020, rep. 3206, registrato a Perugia il 4 agosto 2020 al n. 14361 serie 1T;

2) dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

3) dalle donazioni, lasciti, contributi, erogazioni, sussidi ed ogni altra liberalità sotto forma di beni mobili ed immobili espressamente destinati al patrimonio della Fondazione con elargizioni da parte di Istituzioni, Istituti Bancari e privati cittadini;

4) dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge, per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione.

Per perseguire le finalità istituzionali e per svolgere la propria attività, la Fondazione dispone di un fondo di gestione liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connessa ed è così costituito:

- dai proventi e dalle rendite derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- dalle somme derivanti dall'alienazione di quei beni mobili e immobili che il consiglio di amministrazione ritiene necessaria per il conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

**ARTICOLO 6 - ORGANI \*\*** Sono Organi della Fondazione:

- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE con il presidente e il vice presidente;

- IL PRESIDENTE.

Sono altresì organi della fondazione, ove nominati per legge o per scelta dell'organo amministrativo:

- IL DIRETTORE SCIENTIFICO

- IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

come definiti e regolati dall'allegato Statuto.

**ARTICOLO 7 -CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE \*\*** Il Consiglio di Amministrazione, composto di due membri tra cui il presidente e il vice presidente, è nominato a tempo indeterminato.

Per il caso di sopravvenuta indisponibilità per dimissioni, morte o altre cause di cessazione dalla carica, ciascuno dei componenti del Consiglio può designare un proprio sostituto, il quale subentrerà in tutti i poteri e compiti spettanti al consigliere sostituito. La nomina così effettuata sarà sottoposta all'accettazione della carica da parte del nominato e al preventivo gradimento dell'amministratore rimasto in carica, purchè tale placet non sia negato per motivi di razza, religione, orientamento politico o sessuale o altre condizioni discriminatorie.

Per ciascuno dei componenti del Consiglio, al momento della nomina, vengono previsti precisi incarichi svolti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Il Consiglio, convocato e presieduto dal Presidente, promuove e coordina le attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, anche utilizzando sistemi di video conferenza ed è validamente

costituito quando sono presenti entrambi i componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Non è ammessa la presenza per delega.

Il Consiglio nomina, ove opportuno, il Direttore scientifico.

Il Consiglio svolge le funzioni di organo di controllo della trasparenza e correttezza delle attività della Fondazione, nonché della loro efficacia e coerenza rispetto allo scopo statutario.

Il Consiglio, nel caso di gravi violazioni dello scopo e dell'etica della Fondazione, delibera, con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti, la sospensione temporanea o l'esclusione di un membro dalla Fondazione. Tale delibera va trasmessa in forma scritta entro 24 ore al soggetto interessato che può presentare ricorso al Presidente.

Il Consiglio delibera sul cambiamento della sede legale e sull'apertura di nuove sedi.

Con precipuo riferimento ai compiti del Consiglio di Amministrazione, esso è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- programma l'attività sociale;
- ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- approva entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti nonché le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi di patrimonio;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera all'unanimità le modifiche statutarie;
- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal presente statuto;

- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, delegare parte dei propri poteri al Presidente e/o al Segretario.

La verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è curata dal rispettivo Segretario ed il verbale è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

I verbali vengono trascritti in ordine cronologico su apposito registro.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili verso la fondazione secondo le norme del mandato.

**ARTICOLO 8 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE \*\*** Il Presidente è nominato a tempo indeterminato. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la responsabilità amministrativa della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, assume le decisioni necessarie per l'organizzazione il buon andamento delle attività della Fondazione, sentendo il parere del Consiglio, oppure, nei casi di urgenza, informandolo successivamente.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, delega le sue funzioni, per un tempo limitato e definito, al Vice Presidente.

Il Vice Presidente viene nominato dal Presidente ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione, coadiuva il Presidente, dal quale attua le disposizioni.

Al Segretario sono conferiti poteri di delega e di rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, ferma restando la funzione prevista in caso di assenza o impedimento del Presidente, con conseguenti poteri di rappresentanza ai sensi di legge e di statuto.

Il Presidente può conferire anche a terzi procure ad negotia e/o alle liti.

**ARTICOLO 9 - COMPENSI \*\*** I componenti del Consiglio di Amministrazione possono percepire un compenso che viene stabilito di anno in anno in base alle attività svolte ed ai proventi realizzati. La fondazione riconosce il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

**ARTICOLO 10 -DIRETTORESCIENTIFICO \*\*** Il Direttore Scientifico, può essere nominato, ove opportuno, per tre o più esercizi sociali, ed essere scelto su proposta del Consiglio di amministrazione tra esperti nelle discipline riguardanti le attività di cui all'art. 4. Il Direttore scientifico, ove nominato, promuove accordi e convenzioni, organizza una rete di collegamenti con centri, enti di ricerca, università, istituzioni, a livello nazionale e internazionale, al fine di assicurare alla Fondazione accessi aggiornati alle fonti, alle documentazioni, alle elaborazioni utili ai fini delle sue attività, nonché al fine di partecipare alle ricerche e agli studi avanzati in materia di glaucoma infantile. Il Direttore scientifico, ove nominato, elabora analisi, rapporti, pareri e valutazioni di propria iniziativa o su richiesta degli altri organi sociali.

**ARTICOLO 11 -REVISORE LEGALE DEI CONTI \*\*** Quando obbligatorio per legge o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, è nominato un organo di controllo, che può essere anche pluripersonale, o un revisore. La nomina è effettuata con decisione degli organi della fondazione, che provvedono anche alla determinazione delle competenze, (ivi compresa la revisione legale dei conti), dei poteri e del compenso spettanti all'organo di controllo o al revisore.

**ARTICOLO 12 - BILANCIO \*\*** Gli esercizi decorrono dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio consuntivo, redatto secondo i criteri di verità, chiarezza e completezza e deve approvarlo entro il 30 aprile di ogni anno.

**ARTICOLO 13 - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI \*\*** La Fondazione si estingue qualora lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. In tal caso il patrimonio netto sarà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità Sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità della legge 23/12/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, e che abbiamo scopi analoghi.

**ARTICOLO 14 - DIVIETO \*\*** Alla fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale.

**ARTICOLO 15 - OBBLIGO \*\*** La fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

**ARTICOLO 16 - SCIoglimento \*\*** In caso di scioglimento verrà nominato un liquidatore che provvederà, nel rispetto delle normative vigenti, alle operazioni di liquidazione, destinando l'eventuale attivo all'utilizzo di cui all'art. 31 del Codice civile.

**ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE \*\*** In caso di controversia, la competenza sarà devoluta ad un arbitro amichevole compositore scelto dalle parti, in difetto, al Presidente del Tribunale di Perugia .

**ARTICOLO 18 - RINVIO \*\*** Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Firmato: Massimiliano Maracchia, Luigi Russo notaio segue impronta del sigillo